



**COMUNE DI RIVA DEL GARDA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 577**  
**DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**ISTITUZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO NELLA FRAZIONE DI PREGASINA.**

L'anno duemilaventitre, addì undici del mese di maggio (11-05-2023), alle ore 09:30 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

**Risultano presenti i signori:**

SANTI CRISTINA	- Sindaco
BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
POZZER LORENZO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

**Risulta assente il signor:**

MALFER MAURO	- Assessore
--------------	-------------

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 1834 dell'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

Relazione.

L'abitato di Pregasina nel Comune Amministrativo di Riva del Garda è collegata alla viabilità principale SS 240 tramite la "SP 234 di Pregasina", e per il tratto a monte della galleria sulla SP 234, tramite il tratto di strada comunale individuato al catasto dalle pp.ffa. 439/6, 398/29, 439/5 C.C. Pregasina.

Nel 2020 sono stati eseguiti i lavori relativi all'opera pubblica "OPK822 - Sistemazione strada comunale di Pregasina dal km 0,000 al km 0,500", a seguito dei quali il tratto della strada comunale posto più a valle è stato oggetto di allargamento della sezione stradale - nei limiti consentiti dalla orografia dei luoghi - per consentire un più agevole affiancamento dei veicoli in transito in direzioni contrapposte, aumentandone quindi le condizioni di sicurezza: si tratta comunque ancora di una strada con larghezza piuttosto contenuta.

L'abitato dispone attualmente di un numero di parcheggi non trascurabile in relazione alla popolazione residenti, ma la attrattività dei luoghi, anche per la contiguità/continuità del tracciato stradale con quello del sentiero della Ponale, fa sì che la località sia raggiunta giornalmente nei periodi turistici da un numero rilevante di visitatori, in bicicletta ed a piedi, ma molto spesso con autovetture. Ciò comporta notevoli disagi alla circolazione, in quanto le autovetture vengono spesso lasciate in sosta a margine della strada, anche sul tratto recentemente allargato, rendendo difficoltoso il transito dei veicoli sulla parte residua, se non impedendolo. La situazione risulta accentuata nelle giornate dei festivi e prefestivi. Tale comportamento rende difficile il transito dei veicoli dei residenti (ed assimilati), nonché il transito dei veicoli di servizi pubblici, fornitori, artigiani, ecc..

Per tali motivi nell'estate 2021 era stato assunto un provvedimento stradale che limitava la circolazione lungo la strada di avvicinamento al centro abitato, causa il notevole flusso veicolare "turistico" nel periodo primavera-estate, in particolar modo nei fine settimana, per le notevoli difficoltà alla circolazione nel centro della frazione, ma anche lungo la strada di avvicinamento alla frazione stessa.

A seguito di valutazioni successive ed al fine della adozione di una regolamentazione della circolazione avente maggior efficacia, l'Amministrazione comunale intende istituire una Zona a Traffico Limitato che ricomprenda le strade comunali afferenti all'abitato di Pregasina; il punto di inizio della ZTL in fase di avvicinamento è stato individuato in prossimità al limite nord della p.f. 439/5 C.C. Pregasina, immediatamente a monte del "piazzale" (sulla p.f. 398/26) che consente poi l'accesso anche alla "vecchia" strada di Pregasina (p.f. 439/3). Questo è motivato sia dall'obiettivo di ridurre il traffico veicolare su tutto il tratto stradale a monte che collega con l'abitato, sia dalla opportunità di avere a disposizione una area idonea (quello appena richiamato come piazzale) per l'inversione del senso di marcia da parte di veicoli che eventualmente arrivano fino al limite della ZTL. Questo ultimo elemento consente analoga manovra ad eventuale bus navetta, che l'Amministrazione comunale ha all'esame di istituire eventualmente quale servizio di trasporto pubblico urbano, per accompagnare - perlomeno fino al limite della ZTL - l'utenza turistica che intende raggiungere la frazione.

Si dà atto che il Codice della strada definisce “Zona a traffico limitato” una “area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati” e che la limitazione può essere riferita a: ore prestabilite, a particolari categorie di utenti, a particolari categorie di veicoli.

Con riferimento alla temporalità, l'Amministrazione intende attuare la limitazione al traffico per il periodo turistico estivo, e in particolare dal mese di aprile al mese di settembre, esteso a tutti i giorni della settimana, e sulle 24 h. Nello specifico la regolamentazione prevederà anche il divieto di sosta sulle 24 h su aree pubbliche all'interno di tutta la ZTL, se la sosta è effettuata al di fuori delle aree a ciò specificatamente preposte (parcheggi).

Con riferimento alle categorie di veicoli a cui il transito sarà consentito, è evidente che la categoria principale sarà quella dei residenti nella frazione; sarà comunque consentito ai veicoli appartenenti in sostanza alle categorie che sono legittimate anche nella ZTL del centro storico di Riva del Garda, ovvero: pubblici servizi, fornitori, manutentori, clienti delle attività turistico-ricettive, ed altre, in analogia per l'appunto all'elenco di categorie vigenti per il centro città.

Si dà atto peraltro che all'art. 7 comma al comma 9-bis, introdotto nel Codice della strada con L. 30.12.2018, n.145 è stato previsto l'accesso libero alle zone a traffico limitato ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida. E' evidente che tale previsione è importante nei casi in cui l'adozione della ZTL sia mirata a risolvere non solo - o non tanto - problematiche di sicurezza della circolazione, ma piuttosto a limitare l'inquinamento atmosferico ed acustico: in quel caso effettivamente tali effetti negativi sono risolti o attenuati “alla sorgente” con l'utilizzo di veicoli a propulsione elettrica o ibrida. Per tale motivo l'Amministrazione comunale condivide le valutazioni pervenute dal Corpo di Polizia Locale Intercomunale, che, considerato che la carreggiata presenta delle limitazioni in larghezza tali da rendere malagevole l'incrocio tra veicoli, e considerato che i posti auto pubblici all'interno della frazione sono in numero limitato, ritiene opportuna - per ragioni di sicurezza della circolazione - l'esclusione all'ingresso nella ZTL anche per i veicoli elettrici ed ibridi, se non appartenenti alle categorie di veicoli od utenti altrimenti già autorizzati.

Con riferimento alla dotazione di “permessi”, contrassegni o tagliandi di controllo da fornire al conducente del veicolo in modo che lo possa esibire agli agenti nel caso di controllo su strada, si dà atto che la Polizia Locale ritiene opportuno che perlomeno la categoria dei residenti nella frazione ne sia dotata, per snellire eventuali controlli da parte delle forze dell'ordine a ciò preposte. A tale fine l'Amministrazione ha preso in considerazione un coinvolgimento della società APM Srl, che possa fornire il necessario supporto alla Polizia Locale, come già avviene per la ZTL del centro di Riva del Garda.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco Cristina Santi, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Visto l'art. 7 comma 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", che pone in capo alla Giunta Comunale la competenza per la delimitazione delle zone a traffico limitato.

Visto che alla data odierna si rende necessario provvedere alla delimitazione della zona a traffico limitato nella frazione di Pregasina.

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto dell'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Su invito del Sindaco - SANTI CRISTINA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

## DELIBERA

1. di approvare la delimitazione della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) nella frazione di Pregasina così come indicata nella cartografia allegata alla presente deliberazione, Allegato A, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare **gli indirizzi riportati in premessa per l'adozione dell'ordinanza** per la regolamentazione della circolazione nella **ZTL** - frazione Pregasina - dando mandato all'Ufficio Viabilità Mobilità e Reti di formalizzare gli atti necessari per l'emissione del provvedimento, il quale entrerà in vigore a seguito dell'installazione della prescritta segnaletica stradale ad opera del Servizio Manutenzione e dell'Area Opere Pubbliche, per le rispettive competenze;
3. di **affidare alla società "in house"** Altogarda Parcheggio e Mobilità srl il compito di supporto alla Polizia Locale per il rilascio dei tagliandi di controllo;
4. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con

L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;

5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva al termine della pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Allegati parte integrante:

- Allegato A planimetria

Brgh.

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
Cristina Santi

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE**  
Anna Cattoi

---

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- iter pubblicazione ed esecutività.